

Edilizia

Accesso agli atti e SCIA

TAR Lombardia, sentenza del 6 marzo 2019, n. 219

[Approfondisci...](#)

Al vaglio della sezione di Brescia (Sez. II) del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia è giunta una questione relativa alla pretesa – da parte della società ricorrente, proprietaria di un edificio ove si trova un immobile adibito a bar – di visionare e acquisire la documentazione attinente alle autorizzazioni e alle licenze edilizie di altro esercizio commerciale adibito parimenti a bar, sito nel medesimo complesso immobiliare.

Dopo una prima richiesta di accesso ex art. 22 della L. 241/1990 respinta dall'amministrazione e non tempestivamente contestata in giudizio, la società ricorrente ha invocato a un anno di distanza la tutela garantita dalla nuova disciplina del c.d. "accesso civico generalizzato", introdotta con il D.lgs. n. 97 del 2016 e mirata all'ampliamento della pubblicità e della trasparenza delle attività delle pubbliche amministrazioni. Sostanzialmente, chiunque può azionare tale tipologia di accesso, senza dover previamente dimostrare la sussistenza di un interesse concreto e attuale all'ostensione, al solo scopo di "favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

Ebbene, a fondamento delle proprie richieste, la società ricorrente poneva motivazioni inerenti alla sfera personale e ad interessi individuali e relativi alla propria attività commerciale. Quindi, proprio in ragione di tale circostanza, il Tribunale ha respinto il ricorso affermando che "non si può prescindere dal valorizzare le finalità per cui il Legislatore ha ritenuto di introdurre questa diversa forma di accesso", ossia quelle di consentire "un controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico", e nella fattispecie tale finalità di controllo diffuso dell'attività istituzionale dell'amministrazione "non è rinvenibile, essendo l'istanza della ricorrente rivolta all'acquisizione di documenti specifici per assicurare la tutela dei propri interessi, così come chiaramente desumibile dalla natura degli atti richiesti e delle motivazioni già esternate in occasione della precedente istanza di accesso documentale."